

All'attenzione di tutto il personale, dei collaboratori, fornitori, clienti, nonché dei soggetti che a qualunque titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con il Consorzio Quinn

OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. whistleblowing), il Consorzio Quinn ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.

In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone alle Società di:

- dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno all'azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima: a tal proposito, il Consorzio ha optato per affidare la predetta funzione alla Segreteria Generale del Consorzio Quinn. Per la disciplina dei canali suddetti si rinvia alla specifica procedura predisposta e pubblicata sul sito internet aziendale <https://consorzioquinn.it/> ;
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i suddetti canali interni: a tal proposito, il Consorzio ha inteso pubblicare la procedura sul proprio sito e mediante la presente comunicazione e-mail inviata a tutti i soggetti destinatari della disciplina;
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso: a tal proposito, il Consorzio rinvia alla specifica procedura predisposta.

Tutto ciò premesso, il Consorzio Quinn, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni:

1. Cos'è il WHISTLEBLOWING?

Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.

2. Chi può effettuare una segnalazione?

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso il Consorzio (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un'omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.

Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l'attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con il Consorzio:

- lavoratori subordinati del Consorzio (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- liberi professionisti e collaboratori del Consorzio;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Consorzio;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Consorzio.

3. Cosa può essere segnalato?

Il segnalante può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a) violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE);
- b) violazioni di provvedimenti delle Autorità;
- c) violazioni dei diritti umani;
- d) comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società;
- e) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- f) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- g) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;

h) Atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti e, f, g del presente elenco.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o caluniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, caluniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

4. Come effettuare una segnalazione

I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi testé elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.

4.1. Canali interni di segnalazione: il Consorzio QUINN, ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella "Procedura per la gestione del whistleblowing", disponibile presso l'azienda e nel sito internet del Consorzio, nella sezione dedicata.

Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante i seguenti canali:

- a) canale prioritario: l'invio della segnalazione a mezzo di un portale web messo a disposizione dal Consorzio ove ogni soggetto interessato potrà accedervi per eseguire la segnalazione; <https://353k2nabow.canaldenunciasanonimas.com>
È possibile inviare la segnalazione anche da dispositivi mobili, tramite l'applicazione web.
- b) canale alternativo: in via orale, attraverso la piattaforma di cui sopra, interagendo direttamente con il Gestore. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità;

È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell'oggetto della comunicazione la denominazione dell'ambito/area presso cui l'illecito sarebbe avvenuto, al fine di consentire le relative attività di indagine.

Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di:

- i. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- ii. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- iii. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto; iv. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato; v. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione; vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Per facilitare la segnalazione, la piattaforma ITHIKIOS mette a disposizione un form per aiutare la compilazione. È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno del Consorzio, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

4.2. Canale di segnalazione esterno: il Consorzio informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente.

In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Nell'ambito della propria funzione, l'ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'invio della segnalazione.

Per l'analisi delle misure di protezione adottate dal Consorzio per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla "Procedura per la gestione del whistleblowing".

Pisa, aprile 2024